

PÉTER SZABÓ

COMPETENZA GOVERNATIVA
E FISIONOMIA DEGLI ORGANI SINODALI.
L'INTEGRITÀ DELLA POTESTÀ EPISCOPALE
NEL SISTEMA DEGLI ORGANI SINODALI
DI CARATTERE PERMANENTE*

SOMMARIO: Introduzione. 1. Competenza governativa degli organi sinodali «intermedi» nei due Codici. 2. La *fisionomia* degli organi sinodali «intermedi». 3. Compatibilità della competenza legislativa generale e della struttura stabile. Osservazioni conclusive.

INTRODUZIONE

IL Concilio Vaticano II non esaminò a livello dottrinale le forme della manifestazione regionale della collegialità episcopale.¹ Nello stesso tempo con l'istituzione delle Conferenze episcopali come organismi ormai obbligatori e dotati di organi permanenti, il Concilio, pur limitandosi piuttosto al livello *pratico*, in un caso concreto ha fatto dei passi decisivi nel favorire lo sviluppo istituzionale di un'espressione locale della collegialità, o della sinodalità episcopale (cfr. CD 38).²

* This publication is supported by *Hungarian Scientific Research Fund* (F 034631) and by the *MTA* (Hungarian Academy of Sciences) in connection with work carried out by the *MTA* and the research group of the Pázmány Péter Catholic University Liturgical Studies Department.

¹ C'è chi spiega questo dato per il fatto che il Concilio non era ancora in grado di sviluppare un modello coerente di ecclesiologia basata sull'idea della *communio*; cfr. E. CORECCO, *Ontologia della sinodalità*, in «*Pastor Bonus in Populo*». *Figura, ruolo e funzioni del vescovo nella Chiesa*. Miscellanea di studi in onore di S. E. Mons. Luigi Belloli, a cura di A. AUTIERO, O. CARENA, Roma 1990, pp. 304-305.

² Con questa innovazione il Concilio ha fatto epoca, come risulta dal ruolo oggi giorno praticamente imprescindibile delle Conferenze. Per una descrizione dello sviluppo istituzionale rispettivo, vedasi: G. FELICIANI, *Le Conferenze episcopali*, Bologna 1973; A. ANTÓN, *Le Conferenze episcopali. Istanze intermedie? Lo stato teologico della questione*, Cinisello Balsamo (Milano) 1992. Per una valutazione critica del funzionamento degli organi permanenti delle Conferenze episcopali si cfr.: G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9 (1996) pp. 407-412; oppure le osservazioni del medesimo autore nel *Comentario exegetico*

La nuova codificazione orientale iniziata nel 1972 introdusse simili organi complementari permanenti anche nel caso dei più importanti Sinodi orientali. Alla luce dei timori e delle susseguenti misure precauzionali effettuate dal PCCICR nei confronti delle Conferenze episcopali latine, quest'ultima innovazione dello *ius vigens* orientale presenta un dilemma assai interessante. Infatti, nel corso dell'elaborazione della figura giuridica delle Conferenze episcopali, com'è noto, è prevalsa l'opinione secondo cui la competenza normativa *generale* da una parte, e la struttura *stabile*, a garanzia del funzionamento continuo, dall'altra, sono caratteristiche incompatibili. Questa combinazione tra fisionomia e competenza non è stata ammessa, perché essa avrebbe potuto comportare una presenza quasi continua dell'attività governativa superiore, fatto che, secondo il parere della maggioranza sia dell'episcopato che dei codificatori, avrebbe potuto facilmente condurre ad un'accumulazione delle competenze episcopali da parte delle Conferenze e quindi ad una eccessiva e permanente limitazione della potestà propria di origine divina dei vescovi diocesani.³

Ora, trattandosi di un elemento di diritto divino, neppure il CCEO può fare a meno, ovviamente, di assicurare la giusta autonomia ai vescovi eparchiali.⁴ Nel caso delle Conferenze latine la combinazione delle due proprietà è stata respinta come sistema non in grado di garantire a sufficienza la suddetta autonomia.⁵ Lo *ius commune* delle Chiese orientali, invece sembra ammetterla. Infatti, nel caso degli organi sinodali deliberativi delle Chiese cattoliche

al Código de derecho canónico, A. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA (dir.), Pamplona 1996, vol. II, pp. 960-963.

³ Cf. «...le prospettive attuali non risultano favorevoli ad un notevole ampliamento dell'autorità legislativa delle conferenze. Sembra, innanzitutto da escludere che ad esse venga in futuro riconosciuta una competenza legislativa di carattere generale. Le Conferenze episcopali sono, infatti, istituti permanenti e, di conseguenza, se avessero il potere di legiferare su qualunque materia, potrebbero gravemente condizionare in ogni momento importanti aspetti del ministero dei singoli vescovi diocesani con l'evidente pericolo di limitarne eccessivamente la legittima autonomia»; G. FELICIANI, *Il potere normativo delle Conferenze episcopali nella comunione ecclesiale*, in *Comunione e disciplina ecclesiale* («Studi giuridici», 26), Città del Vaticano 1991, pp. 90-91. (Per un riassunto del dibattito relativo, svolto nell'ambito della codificazione vedasi p.e. L. MISTÒ, *Le Conferenze episcopali dalle origini al nuovo Codice di diritto canonico. Trattati per ripercorrere l'evoluzione giuridica dell'istituto*, «La scuola cattolica», 117 [1989] pp. 428-440.)

⁴ Ricordiamo che la codificazione orientale ha ripetutamente sottolineato il massimo valore di questi brani (LG 27 e CD 8a) anche per l'Oriente; «Nuntia» 3 (1976) 6, n. 3, «Nuntia» 9 (1979) 5-6; «Nuntia» 19 (1984) 15; «Nuntia», 26 (1988) pp. 107-108.

⁵ Di conseguenza, come è noto, il Codice latino prevede per le Conferenze episcopali una competenza normativa che si limita a casi ben determinati e per promulgare le norme ivi prodotte è necessario il consenso della maggioranza qualificata di tutti i membri di diritto deliberativo (CIC c. 455).

orientali oggi incontriamo proprio la *co-presenza* delle due caratteristiche precedentemente dichiarate come incompatibili, vale a dire della competenza legislativa *generale* e della *fisionomia stabile*.

Ora, se (1) la natura legislativa ed il carattere permanente sono incompatibili (come sembra seguirsi dall'affermazione surriferita), mentre (2) i sinodi orientali – a causa di una loro essenziale trasformazione strutturale – hanno ottenuto una fisionomia tale, allora sorge a pieno diritto, una questione che richiede ulteriori riflessioni. Infatti, è da spiegare come mai non è stata limitata tassativamente la competenza legislativa anche dei sinodi orientali e nell'ambito di quest'ultimi tramite quali elementi viene garantita l'autonomia dei Vescovi eparchiali. In seguito cercheremo di trovare una spiegazione a tali questioni.⁶

1. Competenza governativa degli organi sinodali «intermedi» nei due Codici

Nel sistema del diritto vecchio, della categoria dei «sinodi intermedi» facevano parte i *concili particolari* dei latini ed i *sinodi patriarcali e provinciali* delle Chiese orientali.⁷ Benchè il loro regolamento dimostrasse delle differenze non trascurabili,⁸ un carattere comune sin dall'antichità di queste sinassi era quello di avere il potere governativo *generale* entro i limiti stabiliti dalla *norma iuris*.⁹ Secondo la loro trascrizione presentata dal diritto precedente il compito dei sinodi/concili era quello di promuovere l'incremento della fede, il regolamento dei costumi, la correzione degli abusi, la soluzione delle controversie e l'unificazione della disciplina.¹⁰ Ciò significava che essi pote-

⁶ La questione della competenza sinodale in fin dei conti è una problematica *teologica* (cfr. A. ANTÓN, *Le Conferenze* [nt. 2], 156). Per conseguenza, la risposta alla nostra dilemma, di per sé, potrebbe essere ricercata anche nella direzione delle diverse visioni ecclesologiche delle due tradizioni. Tuttavia, dato che la codificazione orientale a questo punto non voleva basarsi su di una ecclesiologia «propria», bensì ha seguito dichiaratamente le linee fondamentali della LG e CD (cfr. la nota 4), in seguito anche noi dovremo rimanere entro questi limiti, e conseguentemente cercare delle spiegazioni di carattere *tecnico* alla suesposta questione di partenza. ⁷ Cf. CIC 1917 cc. 281-292 ed i cc. 340-351 del m.p. *Cleri sanctitatis* (1957).

⁸ Per la descrizione di questi istituti vedasi p.e. W. AYMANS, *Das Synodale Element in der Kirchenverfassung*, München 1970.

⁹ «The provincial synod, enlarged if necessary by the neighboring bishops, is the supreme and final instance for decisions about all disciplinary questions which concern the ecclesiastical province»; H-J. SIEBEN, *Episcopal Conferences in the Light of Particular Councils during the First Millenium*, in *The Jurist* 48 (1988) 36. Come con il passare del tempo è stato chiarito dalla dottrina decretalistica, la potestà superiore degli enti sovraepiscopali è da ricondurre all'autorità Suprema (cfr. «participatio»). Tuttavia, seppure i pontefici già dall'epoca di Damaso e Innocenzo I cercavano di far valere la loro autorità sui concili particolari, la tendenza verso la *tassativizzazione* della competenza di certi organi sinodali di livello intermedio sembra che sia un fenomeno piuttosto dei tempi moderni.

¹⁰ CIC 1917 can. 290 = CS can. 349 – *Patres in Concilio plenario vel provinciali congregati studioso*

vano emanare delle norme superiori, aventi forza obbligatoria, a proposito di *qualsiasi* questione tranne quelle che erano già regolate dallo *ius commune* oppure espressamente riservate alle autorità superiori (di solito a quella Suprema).

Come è noto, in seguito al Concilio Vaticano II l'importanza del ruolo del vescovo eparchiale / diocesano è notevolmente aumentata e ciò si è reso visibile soprattutto nel fatto che è stata formulata una presunzione fondamentale per l'*integrità* della sua potestà governativa nella diocesi (cd 8a). Così il precedente sistema fondato su «concessioni» si è invertito in un ordinamento basato su «riserve» minime. Questo fatto oggi esige che la limitazione di tale potere sia sorretta da precisi riferimenti di leggi, proprio perché la prova per far cadere la presunzione menzionata, spetta a chi afferma il diritto di poter limitare la competenza episcopale.¹¹ Sullo sfondo di tale presunzione fondamentale oggi la formulazione (vale a dire la «*determinatio iuridica*») delle competenze sinodali superiori richiede la *massima chiarezza*. Infatti, se la competenza di un'autorità superiore è descritta solo in modo vago ed impreciso, prevale l'*integrità* della potestà episcopale, non la limitazione (potenziale) della medesima a favore di un organo superiore.¹²

inquirant ac decernant quae ad fidei incrementum, ad moderandos mores, ad corrigendos abusos, ad controversias componendas, ad unam eandemque disciplinam servandam vel inducendam, opportuna fore pro suo cuiusque territorio videantur.

¹¹ ERDŐ P., *Christus Dominus. Határozat a püspökök pásztori szolgálatáról az egyházban (1965)*, in A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai negyven év távlatából 1962-2002. A zsinati dokumentumok áttekintése és megvalósulása, KRÁNITZ M. (szerk.), Budapest 2002, 173-174; cfr. anche L. CHIAPPETTA, *Il codice di diritto canonico. Commentario giuridico-pastorale*, Napoli [1988], I, nn. 1808-1809, 472.

¹² Notiamo che dalla regola del cd 8 è facile arrivare anche a conclusioni non esatte, e cioè come se l'*unico* sistema della sinodalità superiore, veramente corrispondente alla natura della potestà episcopale, fosse *solo* quello delle concessioni tassative. Salvo errore, chi parla della possibilità di «elencare» le competenze superiori incorre facilmente nel rischio di tale orientamento unilaterale. (Vedasi a questo riguardo P. SZABÓ, *Ancora sulla sfera dell'autonomia disciplinare dell'Ecclesia sui iuris*, «Folia Canonica» 6 [2003] 174-175.) Però questa precisazione non toglie la forza della suddetta regola: qualora venisse a mancare una prova ben chiara della competenza superiore prevale sempre quella episcopale. Oltre a questa presunzione, anche la modifica rispetto al modo di concepire la *natura* della potestà sovraepiscopale richiede che le competenze dei singoli organi intermedi siano circoscritte con la massima chiarezza ed esattezza dal punto di vista tecnico-giuridico. Infatti, per molto tempo la potestà superiore di tali organi fu ricondotta più direttamente a quella del Pontefice, considerando la prima, per lo più, come una semplice derivazione extra-sacramentale dell'ultima. Al contrario, oggi anche questi organi potestativi, li consideriamo essere di base *sacramentale*. Però proprio su questa loro base di fondo episcopale, si ripropone più direttamente il dilemma classico, vale a dire: in base a quale titolo un vescovo o un gruppo di vescovi possiede una potestà superiore sopra un altro vescovo, il quale, dal punto di vista del suo stato ontologico-sacramentale, è pienamente eguale a loro. Prima, quando il carattere degli enti intermedi fu considerato più nettamente di natura primaziale, la risposta a questa

La descrizione della competenza del concilio particolare latino corrisponde a questo criterio. Infatti, il CIC dichiara espressamente che il concilio particolare gode della potestà governativa, innanzitutto di quella legislativa, così da poter deliberare [tutto] ciò, ovviamente fatto sempre salvo il diritto superiore della Chiesa, che si ritiene opportuno per l'incremento della fede, per coordinare l'attività pastorale comune, per regolare i costumi o per la promozione e la tutela della disciplina ecclesiastica.¹³ Di conseguenza – salvo ovviamente i casi *concreti*, riservati per via di norme ancora superiori – l'ambito della competenza normativa conciliare copre *virtualmente* l'intera sfera della vita delle diocesi rispettive.¹⁴

Invece, per quanto riguarda i Sinodi deliberativi del diritto orientale – diversamente dal CIC can. 445 – non sono riscontrabili formulazioni così chiare da non lasciare alcun dubbio. Questo è alquanto sorprendente, tenendo presente la presunzione sopra trattata e le sue conseguenze.

(1) A proposito del *Sinodo episcopale della Chiesa patriarcale* il CCEO al can. 110 stabilisce solamente che: «compete esclusivamente al Sinodo episcopale della Chiesa patriarcale emanare leggi per l'intera Chiesa patriarcale».¹⁵ Dunque, oggi il testo – contrariamente al regime precedente del m. p. *Cleri sanctitati* can. 349 – non allude minimamente alla problematica circa la determinazione della competenza sinodale, se cioè essa sia generale o altro.¹⁶

domanda era più semplice: la base della loro autorità, almeno secondo l'opinione più probabile, fu direttamente ed unicamente la stessa potestà suprema del Romano Pontefice, dal quale essi 'partecipavano' per via *extra-sacramentale* a norma del diritto. Oggi, invece, il *munus* specifico degli enti sovraepiscopali si riconduce prima di tutto alla dimensione collegiale dell'*ordo* episcopale. Di conseguenza – oltre alle esigenze tecniche scaturite dalla suddetta presunzione – attualmente anche questa evidenza ormai meno diretta ed unilaterale del rapporto tra gli enti intermedi e l'ufficio primaziale sembra esigere una *determinatio iuridica* quanto mai esplicita e precisa delle competenze sovraepiscopali. Crediamo che la mancata elaborazione del CCEO sotto quest'aspetto sia un punto veramente nevralgico. (Salvo errore, oltre ai due casi indicati sopra, un simile problema sembra verificarsi anche nel caso delle assemblee di carattere interecclesiale; cfr. P. SZABÓ, *Convento dei Gerarchi 'plurium Ecclesiarum sui iuris'* [CCEO can. 322]. *Figura canonica dello 'ius commune' e la sua adattabilità alla situazione dell'Europa Centro-orientale*, in *Ius canonicum in Oriente et in Occidente*. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag [Adnotationes in ius canonicum 25], H. ZAPP - A. WEISS - S. KORTA [Hrsgg.], Frankfurt/M. 2003, 601-611.)

¹³ CIC can. 445; cfr. La nota 9 di questo studio.

¹⁴ Un'altra problematica non meno difficile, in quanto determinata da principi teologici in rapporto dialettico tra loro, è quella di stabilire quando tale capacità virtuale possa essere di fatto attivata; per questo vedasi: SZABÓ, *Ancora* (nt. 12), 172-174.

¹⁵ CCEO can. 110 - § 1. *Synodo Episcoporum Ecclesiae patriarchalis exclusive competit leges ferre pro tota Ecclesia patriarchali...*

¹⁶ Alla luce della precisa «determinatio iuridica» offerta dallo *ius vetus* (cfr. nt. 10), questa mancanza di precisazione è alquanto strana. Infatti, è difficile capire per quale ragione la norma precedente sia stata eliminata dal testo attuale, dal momento che oggi, come affer-

(2) Nel caso invece del *Consiglio dei Gerarchi*, figura canonica introdotta dalla nuova codificazione nelle Chiese metropolitane *sui iuris*, i testi relativi del CCEO, a nostro parere, rispecchiano una contraddizione palese. Infatti, la stesura del can. 167 si riferisce ad una competenza tassativa,¹⁷ mentre la formula usata nel can. 169, la quale rassomiglia al testo precedente del m. p. *Cleri sanctitati*, ne attribuisce una competenza generale, conforme alla tradizione.¹⁸

Dunque dal punto di vista della problematica da noi studiata, il testo del CCEO nel primo caso *non dà* indicazioni (dal momento che non precisa se la competenza dei Sinodi è generale oppure tassativa), mentre nel secondo caso c'è un'evidente tensione, anzi, *auto-contraddizione* tra due canoni vicini tra di loro e riguardanti entrambi il *Consilium*.¹⁹ A causa della formulazione di questi brani, a nostro avviso, potrebbe sembrare insufficiente ed incoerente, e perciò del tutto incerta, la determinazione giuridica della competenza legislativa superiore di questi organi, se cioè sia generale oppure solo tassativa. Anzi, da quanto detto si potrebbe facilmente sentire di dover arrivare addirittura ad una conclusione restrittiva, e cioè, di affermare che i sinodi deliberativi previsti nel CCEO – contrariamente alla tradizione – non siano più organi di natura legislativa. Infatti, le sovraccitate formule infelici non sembrano essere sufficienti per poter prevalere sulla presunzione suddetta a favore della potestà episcopale e per conseguenza, considerando tali formule da sole, a prima vista, sembrerebbe che nell'attuale sistema dello *ius commune* orientale l'ambito della legislazione superiore sia stato delimitato a casi tassativamente prefissati.

Tuttavia, non è così. Le dimensioni del presente studio non ci consentono di entrare nei dettagli, ma, nonostante le formulazioni imprecise di cui sopra, la competenza governativa di entrambi i sinodi in questione continua

mavamo, una simile norma sarebbe stata di grande utilità. (Salvo errore, neanche la rivista *Nuntia* riporta la ragione di tale omissione. Sarà stata una modificazione involontaria, ma, alla luce delle suddette esigenze del sistema attuale, risulta alquanto imbarazzante).

¹⁷ Questa ipotesi già a prima vista solleva dei forti dubbi. Infatti, nel caso di un sinodo orientale deliberativo – e, come vedremo, non c'è dubbio che la natura del *Consilium Hierarcharum* è tale – la tassativizzazione della competenza legislativa sarebbe una novità assoluta, difficilmente ammissibile alla luce dell'autentica tradizione canonistica.

¹⁸ *Firmis canonibus, in quibus expresse de potestate Consilii Hierarcharum leges et normas ferendi agitur, hoc Consilium eas ferre potest etiam in eis casibus, in quibus ius commune rem remittit ad ius particulare Ecclesiae sui iuris* (CCEO can. 167, § 1)... in confronto: *Consilium Hierarcharum curet, ut necessitatibus pastoralibus christifidelium provideatur, atque de eis potest statuere, quæ ad fidei incrementum provehendum, ad actionem pastorem communem fovendam, ad moderandos mores, ad proprium ritum necnon ad disciplinam ecclesiasticam communem servandam opportuna esse videntur* (CCEO can. 169; cfr. nt. 10 di questo studio).

¹⁹ Cf. P. SZABÓ, *La questione della competenza legislativa del Consiglio dei gerarchi* (*Consilium Hierarcharum*). *Annotazioni all'interpretazione dei cc. CCEO 167 § 1, 169 e 157 § 1, «Apollinaris»* 69 (1996) 485-515.

ad essere *generale*.²⁰ Faccio solo una breve allusione alle ragioni che a mio avviso provano ciò: (1) la tradizione orientale e la dichiarata aspirazione della codificazione ad essere fedele a questo patrimonio, (2) alcuni brani conciliari chiave (OE 9c, CD 36), (3) e non meno importante il fatto che questi organi sono stati espressamente dichiarati dalla codificazione di avere natura *legislativa*,²¹ carattere che nel sistema attuale equivale ad una competenza normativa (potenzialmente) generale.²²

2. La fisionomia degli organi sinodali «intermedi»

Tradizionalmente i diversi sinodi particolari erano sostanzialmente adunanze solo *occasional*i, anche se avvenivano con una certa regolarità. È stato il Concilio Vaticano II ad apportare innovazioni radicali sotto quest'aspetto, e cioè a prescrivere, ormai ad un livello universale, una *struttura stabile* per le Conferenze episcopali, per assicurare loro un'attività efficiente (CD 38.3). Le sfide moderne, che hanno indotto i vescovi ad una consultazione e ad un'azione comune più frequente, sono state presenti anche nelle Chie-

²⁰ È ovvio che la problematica della competenza è di capitale rilievo. Non va dimenticato che la produzione normativa sinodale, oltre ad essere determinante per la direzione pratica di una Chiesa *sui iuris*, è anche un elemento fondamentale dell'*identità* della medesima. Infatti, sono i rispettivi sinodi deliberativi come *fontes iuris essendi* a formare un settore molto rilevante di quell'ordine giuridico-disciplinare che fa parte essenziale dell'identità rituale e dell'inculturazione della rispettiva Chiesa («ius particolare Ecclesiae sui iuris»). Per di più, questa loro caratteristica, e cioè la competenza sinodale di ambito generale, è un elemento imprescindibile anche della natura ecclesiale di queste comunità. Infatti, tale capacità continua e diretta di produrre delle norme a titolo proprio, e cioè, di poter legiferare sempre quando ciò è richiesto dall'obbligo della protezione «ad normam iuris» della *communio*, è un particolare elemento integrativo, di coesione, tra le eparchie della Chiesa *sui iuris*, e come tale è indispensabile anche per la realizzazione ininterrotta del carattere veramente *ecclesiale* di quest'ultima (*Ecclesia sui iuris* come una vera «ecclesiofania»). Per quest'ultimo aspetto «ecclesiofanico» delle Chiese orientali, a nostro parere uno dei maggiori elementi identificatori delle comunità orientali, vedasi P. SZABÓ, *Opinioni sulla natura delle Chiese «sui iuris» nella canonistica odierna*, «Folia Theologica» 7 (1996) 235-247; P. GEFAELL, *Le Chiese sui iuris: «Ecclesiofania» o no?*, in *Le Chiese «sui iuris». Criteri di individuazione e delimitazione*. Atti del Convegno di Studio svolto a Košice (Slovacchia), 6-7. III. 2004, L. OKULIK (a cura di), Venezia [2005], 7-26.

²¹ Cf. *Nuntia* 19 (1984) 14.

²² Quanto al Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale, questo carattere normativo generale è condiviso; cfr. p.e. C. PUJOL, *Decretum Concilii Vaticani II «Orientalium Ecclesiarum» Textus et Commentarium*, Romae 1970, 83-84; C. G. FÜRST, *Die Synoden im neuen orientalischen Kirchenrecht*, in R. PUZA - A. KUSTERMANN (Hrsg. von), *Synodalrecht und Synodalstrukturen. Konkretionen und Entwicklungen der «Synodalität» in der katholischen Kirche* (Freiburger Veröffentlichungen aus dem Gebiete von Kirche und Staat, Band 44), Fribourg 1996, 76-77. Invece, il «Consilium Hierarcharum», almeno all'inizio, di solito venne classificato come una sorta di «Conferenza episcopale orientale» con competenze tassative. Tuttavia, le suindicate ragioni a favore della competenza generale, sembrano provare il contrario. (Per un'argomentazione più dettagliata al riguardo vedasi: *La questione* [nt. 19], 487 ss.).

se d'Oriente. Così non vi è nulla di particolare se una simile trasformazione strutturale degli organi sinodali più importanti è stata attuata anche in questo ambito.²³ Senz'altro gli organi permanenti come nel caso dei Sinodi orientali, almeno all'inizio erano assai scarsamente sviluppati.

Per ora abbiamo potuto consultare direttamente solo alcuni dei rispettivi statuti. I loro contenuti sono alquanto diversi. Quello del Sinodo episcopale della Chiesa malabarese, stranamente, non fa alcun accenno in merito.²⁴ Dallo statuto del Sinodo ucraino, invece, si possono desumere alcune informazioni di merito. Neanche questo testo menziona alcuna commissione in concreto, ma parla solo della possibilità della loro istituzione da parte della plenaria. Anzi la formulazione dell'articolo fa pensare che tali unità siano di per sé tutte provvisorie seppure (ovviamente) prorogabili. Ci sono comunque delle brevi norme anche riguardo ai membri, alle altre strutture ausiliari ed al procedimento da seguire.²⁵ A mio avviso questi statuti sono alquanto incompleti. Infatti, lo *ius commune* prevede più di una commissione da istituire in modo permanente nel seno di tutti i Sinodi episcopali e dei Consigli dei gerarchi, come ad esempio la commissione missionaria e quella ecumenica. Inoltre, sono previste anche altre unità il cui inserimento tra le strutture del Sinodo sarebbe ragionevole.²⁶ È chiaro, come dicevamo, che anche nel caso

²³ Com'è evidente dallo *ius commune*, oggi anche per i sinodi orientali sono previste strutture sostanzialmente identiche a quelle delle Conferenze episcopali, e cioè ormai anche i primi sono, di regola, coadiuvati degli organi di attività permanente (CCEO cc. 113 e 171; cfr. CIC can. 451). È dato che la «stabilità» in questione deriva appunto da quest'elemento fisionomico (cfr. «Communicationes» 12 [1980] 263), in forza dei canoni appena riferiti anche i sinodi orientali sono ormai *istituti stabili* che svolgono una funzione (più o meno) permanente. Di conseguenza sembra essere meno preciso quel parere che dal confronto fra le due normative ancora oggi fa emergere la «permanenza» delle Conferenze in contrasto con il Sinodo episcopale, che sarebbe, invece, «strutturalmente frammentario e saltuario nella sua attuazione...»; così: G. P. MONTINI, *Le Conferenze episcopali e i Sinodi delle Chiese orientali*, «Quaderni di diritto ecclesiale» 9 (1996) 446-447. (Ricordiamo che, a volte, il nome «sinodo patriarcale», tuttora viene applicato anche a riunioni occasionali, oppure a processi conciliari più durevoli nel tempo; cfr. p.e. M. KHAIRALLAH, *Le synod patriarchal maronite: période préparatoire [1985-2003]*, «Proche-Orient Chrétien» 53 [2003] 51-62. Nonostante la loro denominazione simile, tali avvenimenti non sono comunque da confondere con l'istituto previsto dai cc. 102-113 del CCEO.)

²⁴ Infatti, questo documento non fa altro che confermare il diritto del Sinodo di esaminare i resoconti annuali di tali organi, nominati dall'Arcivescovo maggiore per attività specifiche; cfr. «Synodal News» 8, Sept. 2000, n° 1, 44-64, art. 15.

²⁵ Cf. Статут Синоду Єпископів Української Греко-католицької Церкви (Схвалений 17 листопада 1995 р. Б. Синодом Єпископів в Римі [Італія]), Арт. 13, in Рішення і постанови Синодів Єпископів Української Греко-католицької Церкви 1989-1997 років, Львів 1998, 57-58.

²⁶ Cf. CCEO can. 585, § 2, can. 904, § 2 e DE n. 46. (Per le ulteriori possibilità vedasi p.e. il can. 622, § 1 ed il can. 664, § 1.)

dei Sinodi orientali proprio questi organi ausiliari garantiscono quell'attività permanente di preparazione e di esecuzione ritenute indispensabili per un funzionamento efficiente delle assemblee plenarie. Di conseguenza, l'eventuale mancanza di tali unità (o almeno il silenzio dei rispettivi statuti al loro riguardo) sarà piuttosto solo una lacuna iniziale. Infatti, la prescrizione di una fisionomia stabile per i Sinodi orientali è una novità, le cui conseguenze ed esigenze strutturali sembrano essere percepite ed introdotte solo passo per passo. Così lo statuto della Chiesa sira, per esempio, sotto quest'aspetto rispecchia una struttura ormai più ricca rispetto agli altri esempi menzionati. Infatti, questo statuto prevede cinque commissioni permanenti: la commissione per la liturgia, quella per la catechesi, quella ecumenica, poi la commissione giuridica e quella per la redazione degli atti del Sinodo.²⁷

Tutto sommato, anche se è vero che presso alcuni Sinodi gli organi permanenti sono ancora in via di sviluppo strutturale, questo non mette per nulla in dubbio il fatto che oggi anche tali Sinodi sono previsti come veri istituti stabili, e perciò possono svolgere un'attività continua, pari a quella delle Conferenze episcopali latine.

3. *Compatibilità della competenza legislativa generale e della struttura stabile*

A questo punto diventa evidente la differenza tra i due ordinamenti. Infatti, nel caso degli organi sinodali deliberativi orientali il carattere permanente è stato introdotto nonostante che tali organismi siano tuttora dotati di una potestà legislativa generale. Il valore innovativo di questa combinazione è posta in rilievo alla luce della presa di posizione su indicata riguardante la codificazione latina. Come è già affermato, secondo la convinzione dei protagonisti di quest'ultima opinione le Conferenze episcopali, dotate di strutture permanenti non andavano munite di un potere legislativo generale. Ciò per la ragione che la combinazione di queste due caratteristiche limiterebbe (o potrebbe limitare) eccessivamente la potestà personale del vescovo. Invece, nel caso dei rispettivi sinodi orientali nella codificazione recente sono stati stabiliti tutt'e due gli elementi combinati.

²⁷ Cf. *Statuti del sinodo dei vescovi della Chiesa siro-cattolica*, n. 12, «La revue patriarcale» n° 3, ottobre 1999, p. 26 (in arabo; per la traduzione del rispettivo testo ringrazio il Père Charles Mrad). Anche nella Chiesa bizantina di Pittsburg ci sono ben dieci commissioni «interparciali», elencate sul sito del Consiglio dei Gerarchi della rispettiva Chiesa: <http://www.archeparchy.org/page/metropolia/hierarchs.htm>. Anzi, da una nuova versione provvisoria del suo statuto risulta che pure il Sinodo ucraino è ormai fornito da ben quindici commissioni permanenti, i cui membri sono eletti per tre anni prorogabili, vedasi: Благовісник 2 (2002) 112-115; ed anche: Т.Н. НЕМЕТІ, *Eine Kirche nach der Wende. Die Ukrainische Griechisch-Katholische Kirche im Spiegel ihrer synodalen Tätigkeit*, (Kirche und Recht 24), Freistadt 2005, 277-278.

A questo punto è da domandarsi, alla luce di questa novità come dobbiamo valutare la posizione sopra descritta della codificazione latina? Infatti, la tesi di quest'ultima, considerata in sé, sembra suggerire un'essenziale incompatibilità tra la fisionomia permanente e la competenza normativa generale. Gli elementi appena riferiti del sistema orientale, invece, sembrano provarci proprio il contrario. Da questi dati a prima vista difficilmente conciliabili, sembrerebbe che il legislatore abbia fatto una valutazione ben diversa della flessibilità degli stessi principi teologici nelle due codificazioni. Ma sappiamo che le differenze geografiche oppure quelle culturali-rituali difficilmente possono portare a diversità così significative.

In un primo approccio si potrebbe rispondere al nostro dilemma centrale con una constatazione molto semplice. Secondo questa spiegazione – alla luce del duplice carattere legislativo e stabile consentito ai Sinodi orientali –, l'incompatibilità dichiarata durante l'elaborazione del CIC dovrebbe essere ritenuta come una presa di posizione puramente *discrezionale* e *pratica*. Di conseguenza, in questa ipotesi, l'esempio della codificazione orientale proverebbe che neanche nel caso delle Conferenze latine vi siano ostacoli di carattere teologico per attribuire loro una competenza legislativa generale, pari a quella dei Sinodi orientali.

Tuttavia, la diversa scelta delle due codificazioni è da spiegare a un livello più profondo, e precisamente nella notevole differenza nel *numero dei membri* delle Conferenze e dei diversi Sinodi orientali, da una parte, ed eventualmente nella loro diversa prassi sinodale, dall'altra. Infatti, le Conferenze episcopali di solito sono composte numericamente da almeno alcune dozzine di persone, anzi, il numero dei loro membri non di rado supera anche le diverse centinaia di unità.²⁸ Nel caso delle Conferenze che inglobano un episcopato così allargato, per un coordinamento efficace dell'attività dei loro membri occorre, ovviamente, possedere un complesso apparato organizzativo, munito di vari organi permanenti di competenza vasta.²⁹ Un sistema delle strutture ausiliari così sviluppato però, anche se esse in teoria sono chiaramente subordinate all'assemblea plenaria, in *pratica* – come dimostra l'esperienza – non di rado arriva ad una burocratizzazione dalle dimensioni allarmanti.

²⁸ In Brasile attualmente ci sono 267 diocesi, in Italia 225, negli Stati Uniti 194, in India 146, in Cina 117, nella Francia 98, in Mexico 90, ecc; vedasi: <http://www.catholic-hierarchy.org/country/sc1.html>; ed anche: *Annuario Pontificio 2004*, 1038-1039, 1033-1034, ecc. Se prendiamo in considerazione che in una parte rilevante di queste diocesi ci sono anche dei vescovi ausiliari, nel caso di questi paesi ci si delinea un episcopato di numero particolarmente elevato. (Così per esempio l'episcopato brasiliano adesso supera le 400 unità.)

²⁹ A titolo esemplificativo vedasi p.e. la struttura complessa della Conferenza episcopale brasiliana: J. I. ALONSO PÉREZ, «*Nova et Vetera*» nella Conferenza Nazionale dei Vescovi del Brasile, «*Ius Ecclesiae*» 16 (2004) 852 ss.

In questo sistema gli organi permanenti facilmente assumono competenze che per natura spetterebbero personalmente ai vescovi diocesani oppure all'assemblea plenaria della Conferenza stessa. È stato constatato che il rischio di tali sottrazioni di competenza da parte degli organi stabili in questione è in *proporzione diretta* con la dimensione delle Conferenze episcopali.³⁰ Di conseguenza, seppur in linea di principio gli organi permanenti siano nettamente subordinati alla plenaria, dovuto alla *mobilità ridotta* delle numerose assemblee plenarie, tale fenomeno – e cioè l'accumulo *de facto* di competenze da parte degli organi ausiliari che di per sé non gli competono – sul livello pratico tuttora rappresenta un problema delicato per il funzionamento corretto delle Conferenze.

La ragione ultima per cui potevano essere riconosciute delle competenze deliberative molto più forti nel caso dei Sinodi orientali rispetto alle Conferenze episcopali, è da ricercare prima di tutto appunto nel fatto che il numero dei membri delle Sinassi orientali è molto più ridotto di quello delle Conferenze. Le Chiese metropolitane *sui iuris* di solito hanno quattro o cinque eparchie, anzi esistono anche delle Chiese cattoliche patriarcali di simili dimensioni!³¹ La Chiesa siriana e quella armena sono costituite da appena una dozzina di eparchie. Per giunta la maggior parte delle eparchie di quest'ultima si trovano nel territorio della diaspora e i vescovi che fanno capo ad esse godono una competenza sinodale che può essere loro revocata.³² Perfino nella Chiesa maronita, melchita, ucraina e malabarese, comunità che hanno gli episcopati maggiori, comunque in ciascuna di loro troviamo meno di 25-30 vescovi eparchiali.³³ Inoltre la popolazione di queste eparchie spesso è così scarsa da rendere raramente necessario il servizio anche di un vescovo ausiliare.

Da quanto qui esposto, per il nostro discorso si può dedurre una conclusione importante. Infatti, risulta evidente che il numero dei membri dei diversi sinodi orientali si mantiene in una dimensione quasi ideale dal punto di vista dell'esercizio personale della seconda dimensione della potestà episcopale. Di conseguenza nei riguardi di questi istituti si presentano in misura assai più

³⁰ FELICIANI, *Le conferenze* (nt. 2), 410.

³¹ La Chiesa *sui iuris* malancarese consiste di quattro eparchie, la Chiesa etiopica di cinque (di cui però tre si trovano sul territorio di Eritrea), mentre le altre due Chiese metropolitane, quella rutena e rumena, consistono, tutto sommato, ambedue di sei eparchie; cfr. *Annuario Pontificio 2004*, 1061-1062. Anzi, c'è addirittura una Chiesa patriarcale le cui dimensioni sono altrettanto modeste. Infatti, la Chiesa copto-cattolica consiste, tutto sommato, solo di sette eparchie: *Alexandria, Assiut, Luqсор, Minya, Sohag, Ismayliah, Guizeh* (quest'ultima eretta solo nel 2003); cfr. *op. cit.*, 1059, 255.

³² CCEO can. 102.

³³ Cf. *Annuario Pontificio 2004*, 1059-1062. Anche gli episcopati più numerosi delle Chiese orientali cattoliche non superano le 30-40 unità, inclusi anche i vescovi emeriti. Poi il sinodo episcopale della Chiesa copta consiste addirittura meno di 10 vescovi; cfr. p.e. <http://www.opuslibani.org.lb/eglise/sevenchurcheng.html>.

esigua i fenomeni di burocratizzazione e di sottrazione illegittima di competenze da parte dei loro organi ausiliari, di funzione più permanente, i quali invece possono causare gravi problemi per le grandi Conferenze episcopali.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Il Concilio Vaticano II e le codificazioni susseguenti, almeno a livello pratico, hanno compiuto dei passi significativi per il consolidamento istituzionale di alcuni organi sinodali di livello intermedio. Ciò si realizza innanzitutto nel trasformare le Conferenze episcopali ed i sinodi orientali in istituti *permanenti* (CD 38, CIC cc. 447/451, CCEO cc. 113/171).

Nel caso degli organi sinodali orientali tale trasformazione della fisionomia è avvenuta mantenendo la tradizionale competenza legislativa generale. Alla luce di questo fatto la «tesi di incompatibilità» tra competenza generale e fisionomia stabile, formulata durante la codificazione delle Conferenze episcopali, assume una sfumatura nuova. Infatti, la *co-presenza* delle due caratteristiche in questione rimane incompatibile solo nella misura in cui esse comportano una reale burocratizzazione ed oligarchizzazione, pericoli ai quali le sinassi numerose sono più esposte.³⁴ Nel caso dei sinodi orientali invece, dovuto al numero ridotto dei loro membri, non è né necessario né possibile affidare regolarmente ed in misura estesa la competenza dell'assemblea plenaria agli organi complementari permanenti. La dimensione «umana» di queste sinassi permette l'essere sempre in *contatto personale* tra tutti i membri, fatto che dà una possibilità più reale di svolgere una azione autenticamente collegiale anche a livello locale. Certo il numero ottimale in sé non ne è la garanzia. Oltre a questo dato fisionomico, il funzionamento legittimo degli enti sovraepiscopali richiede pure di agire sempre sotto la guida della «*mens sinodale*».³⁵ L'estensione enorme di alcune Conferenze, invece, sembra difficilmente ammettere il contatto personale, e di conseguenza nel loro seno anche l'esercizio autentico della sinodalità episcopale diventa più problematico, se non addirittura impossibile senza di rischiare la funzionalità.³⁶

³⁴ Notiamo che i Consigli permanenti episcopali (ed ancora di più le 'Presidenze' che sono messe a capo di questi Consigli nel caso degli episcopati di numero elevato, come dicevamo), sono fenomeni anomali, i quali – almeno per quanto le loro tendenze ad accumulare la potestà episcopale in organi burocratici centralizzanti – rispecchiano una certa somiglianza al sindrome del sinodo endemoussa dell'epoca medioevale di Costantinopoli. (Per brevi accenni della problematica teologica creatasi dall'accentramento dovuto al ruolo di quest'ultimo organo vedasi: E. CORECCO, *Sinodalità*, in *Nuovo dizionario di teologia*, G. BARBAGLIO, S. DIANICH [a cura di], Milano 1991, 1444-1445.)

³⁵ Cf. SZABÓ, *La questione* (nt. 19), 505-509.

³⁶ Sarà ovviamente questa la ragione per cui recentemente anche nel seno delle grandi Conferenze episcopali prendono un ruolo sempre più rilevante appunto gli organismi di dimensione regionale; cfr. ALONSO PÉREZ, «*Nova*» (nt. 29), 854, 868.